

**Google Earth non può costituire un vincolo paesaggistico rafforzato: la sentenza del TAR di Brescia 4 aprile 2016, n. 270.**

di:

Prof. Avv. Alessandro del Ninno  
Studio Legale Tonucci & Partners  
[adelninno@tonucci.com](mailto:adelninno@tonucci.com)

---

## Indice

§ 1. *Introduzione: riassunto della vicenda esaminata dal Tribunale Amministrativo. Il diniego dell'autorizzazione paesaggistica ai lavori di recupero di un sottotetto per visibilità dello stesso mediante satelliti.*

§ 2. *La posizione del TAR: l'immotivato vincolo di immodificabilità rafforzato a carico dei luoghi osservabili.*

---

### **§ 1. Introduzione: riassunto della vicenda esaminata dal Tribunale Amministrativo. Il diniego dell'autorizzazione paesaggistica ai lavori di recupero di un sottotetto per visibilità dello stesso mediante satelliti.**

Con la interessante sentenza 4 aprile 2016, n. 270 il Tribunale Amministrativo di Brescia ha chiarito – in materia di applicazione di vincoli paesaggistici – il ruolo e gli effetti delle nuove tecnologie in rapporto al procedimento amministrativo di autorizzazione paesaggistica.

Di seguito, sinteticamente, la vicenda di cui si è occupato il TAR.

I ricorrenti richiedevano al Comune di Brescia l'autorizzazione paesistica per un intervento di recupero di un sottotetto in un edificio di loro proprietà situato in un'area gravata dal vincolo paesistico posto dal D.M. 7 maggio 1952 (in quanto l'area tutelata costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode la veduta delle colline dei Ronchi, di grande effetto panoramico).

La Commissione comunale per il paesaggio esprimeva parere favorevole, al contrario della Soprintendenza che negava l'autorizzazione con parere vincolante negativo ai sensi dell'art. 146 comma 5 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 motivando con la visibilità dell'innovazione dai percorsi pedonali e carrabili, e in particolare dalla

collina sovrastante, e sottolineando “che non sarebbe comunque possibile escludere la visione mediante satelliti, accessibile da ogni parte del pianeta”.

In sostanza, posto che:

- a) per “paesaggio” l’art. 131 del Decreto legislativo - 22/01/2004, n. 42 (recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) intende “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”;
- b) il successivo art. 136 include nella definizione specifica anche “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”;
- c) il successivo art. 146 impone ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili in aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge il divieto di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione in assenza di richiesta di autorizzazione paesaggistica preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato;

la conclusione della Soprintendenza è stata che dal momento che il sottotetto/terrazzo oggetto di recupero sarebbe stato comunque visibile non solo dai percorsi pedonali e carrabili e dalla collina sovrastante, ma anche tramite il servizio di visione satellitare *Google Earth* andava negata l’autorizzazione, non potendosi altresì escludere la visibilità dell’innovazione resa possibile dalla tecnologia satellitare con relativo impatto sul paesaggio (ripreso dal satellite) del sottotetto/terrazzo.

Di conseguenza, il Comune si adeguava alla posizione della Soprintendenza e negava l’autorizzazione.

## **§ 2. La posizione del TAR: l’immotivato vincolo di immodificabilità rafforzato a carico dei luoghi osservabili.**

In sede di richiesta cautelare di sospensione del provvedimento di diniego al TAR, i giudici amministrativi concedevano ai ricorrenti la sospensione imponendo alla Soprintendenza di riesaminare il diniego sulla base – tra le altre – delle seguenti motivazioni circa la visibilità aerea satellitare.

Correttamente il TAR chiarisce che se è verosimile che la visione satellitare possa affermarsi in un prossimo futuro come la principale forma di fruizione delle bellezze paesistiche, in considerazione del numero di persone in grado di accedere alle immagini da ogni parte del mondo via Internet, da tale cambiamento nella

composizione del pubblico non può derivare tuttavia un vincolo di immodificabilità rafforzato a carico dei luoghi osservabili.

In altri termini i giudici amministrativi ritengono che l'impatto di una innovazione sul paesaggio debba essere valutato in base alla normale visione/visibilità resa possibile dalla normale fruizione del paesaggio medesimo da parte di chi si trova nell'area sottoposta a vincolo (esempio: visione dei passanti dai *punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze* - a termini dell'art. 136 del Codice - quindi visione da percorsi pedonali e carrabili o financo - come nel caso in questione - dalla "*collina sovrastante*"). Non è però concesso estendere e rafforzare immotivatamente il vincolo paesaggistico (e dunque basare il correlato diniego amministrativo dell'autorizzazione paesaggistica) a modalità di fruizione del paesaggio rese possibili da nuove modalità di osservazione basate su innovative tecnologie. Principio senz'altro interessante e coerente, applicabile non solo ai servizi di rilevazione satellitare, ma anche a modalità ulteriori quali ad esempio le riprese - sempre più diffuse - effettuate da droni che raccolgono immagini (anche in *streaming*) ad alta definizione e che addirittura - in base a recenti servizi in corso di sviluppo da parte dell'Agenzia del Demanio - consentono un *rendering* 3D del paesaggio, delle aree e degli immobili gestibile e visionabile su PC da qualsiasi parte del mondo.

Specifica difatti il TAR che anche per queste nuove modalità di visione/visibilità è necessario individuare una scala alla quale collegare il giudizio paesistico, che è sempre riferito a un insieme complesso e non a singoli dettagli messi in primo piano.

La vicenda, in conclusione, può essere valutata anche alla luce - diremmo "filosofica" - dell'approccio delle pubbliche amministrazioni alle nuove tecnologie: lungi dall'impiegarle come strumenti di semplificazione, la posizione della Soprintendenza nella vicenda in questione dimostra come non siano infondate le voci di chi paventa rischi di "burocrazia digitale" in aggiunta (ed aggravio) alla "ordinaria" burocrazia tradizionale...

Un rischio che - al momento - il TAR di Brescia pare aver sventato.